

Verbale di accordo sindacale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020 per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) – Assegno Ordinario

Il giorno 9 settembre 2020 si è tenuta la consultazione

tra

La Società Gilmar Divisione Industria S.p.a., con sede legale in San Giovanni in Marignano (Rn) via Malpasso n. 723/725, codice fiscale 10691850159 e partita iva 03225310402, rappresentata dal legale rappresentante sig. Gerani Silvano

Le OO.SS. di categoria:

- FILCAMS-CGIL di Rimini rappresentata dal sig. Mirco Botteghi, con delega della CGIL nazionale per la firma del presente verbale;
- FISASCAT CISL Romagna rappresentata dal sig. Gianluca Bagnolini, con delega della CISL nazionale per la firma del presente verbale;
- UILTUCS UIL di Rimini rappresentata dalla sig.ra Daniela Giorgini, con delega della UIL nazionale per la firma del presente verbale;

premesso che

- A. la Società Gilmar Divisione Industria S.p.a. svolge, tra le altre, l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori, e applica, per questa tipologia di attività, il CCNL Commercio;
- B. la crisi epidemiologica da Covid-19 e gli effetti negativi prodotti che ancora permangono hanno causato un'importante riduzione dell'attività lavorativa e, pertanto, l'azienda necessita di fare ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) – Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020 interessando complessivamente tutti i lavoratori occupati presso i punti vendita situati sul territorio nazionale così come indicati al successivo punto 3), i quali lavoreranno ad orario ridotto e/o saranno sospesi dal lavoro;
- C. la società Gilmar Divisione Industria S.p.a. in data 21.07.2020 aveva già richiesto l'intervento del FIS – Assegno Ordinario per mancanza di lavoro con decorrenza dal 20.07.2020 per n. 13 settimane in quanto la crisi epidemiologica da Covid-19 e gli effetti negativi prodotti che ancora permangono hanno causato un'importante riduzione dell'attività lavorativa;
- D. In seguito alla promulgazione del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020 la Società intende richiedere l'intervento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) – Assegno Ordinario "Covid-19", annullando la richiesta per il ricorso alla FIS – causale "mancanza lavoro";
- E. la Società ha l'esigenza di attivare la procedura per tutti i propri punti vendita presenti sul territorio nazionale, ad eccezione dell'Outlet sito in Provincia di Enna, come meglio individuati al successivo punto 3), ha pertanto inoltrato le comunicazioni relative all'avvio della procedura alle OO.SS. delle province interessate e, su proposta delle stesse Organizzazioni Sindacali, si dichiara favorevole alla sottoscrizione di un unico verbale di accordo con i rappresentanti sindacali territoriali che abbiano ricevuto, dalla loro Direzione Nazionale, apposita delega nazionale.

 tutto ciò premesso e considerato, dove le premesse sono parti integranti del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

1. Le Parti, a causa del rilevante calo dell'attività lavorativa determinata dalla permanenza degli effetti della crisi epidemiologica derivanti dal Covid-19, come meglio individuato in premessa, non imputabile né alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) – Assegno Ordinario – causale "Covid-19" ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020.
2. La società Gilmar Divisione Industria S.p.a. ha proceduto con decorrenza dal 20/07/2020 per n. 2 settimane e dal 24/08/2020 per n. 6 settimane alla riduzione dell'orario di lavoro e/o sospensione dal lavoro fino a 0 ore settimanali, con conseguente ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) – Assegno Ordinario – causale "Covid-19". La Società provvederà, pertanto, ad annullare la richiesta di FIS – Assegno Ordinario con causale "mancanza lavoro" effettuata prima della promulgazione del Decreto Agosto 2020 (D.L. 104/2020). Resta inteso che nel caso in cui la società non fosse in grado di riprendere







normalmente l'attività lavorativa alla scadenza del presente periodo di FIS, anche per effetto di nuovi provvedimenti che verranno emanati dalle Autorità competenti, le parti si incontreranno per una disamina della situazione ed una eventuale proroga.

3. L'istanza di intervento al FIS – Assegno Ordinario, che determina la riduzione e/o sospensione delle attività lavorative nell'arco di tempo di cui al punto che precede, interesserà:

- punto vendita di Riccione (Rn) sito in viale Ceccarini angolo via Gramsci per n. 3 dipendenti con la qualifica di impiegati;
- punto vendita di Aiello del Friuli (Ud) sito in strada provinciale 126 Km 1,6 Loc. Joannis n. 4 presso Outlet Palmanova per n. 4 dipendenti con la qualifica di impiegati;
- punto vendita di Roma (Rm) sito in via Ponte di Piscina Cupa n. 64 presso Outlet Castel Romano per n. 5 dipendenti con la qualifica di impiegati;
- punto vendita di Serravalle Scrivia (Al) sito in via della Moda 1 presso Serravalle Designer Outlet per n. 6 dipendenti con la qualifica di impiegati;
- punto vendita di Vicolungo (No) sito in via San Martino di Zusagna 65 presso Vicolungo the Style Outlet per n. 4 dipendenti con la qualifica di impiegati;
- punto vendita di Milano (Mi) sito in via Manzoni 26 presso Boutique Iceberg per n. 5 dipendenti con la qualifica di impiegati;
- punto vendita di Foiano della Chiana (Ar) sito in via Enzo Ferrari n. 5 per n. 4 dipendenti con la qualifica di impiegati.

Per le specifiche relative ai lavoratori si rimanda all'Allegato 1.

4. Alle normali scadenze retributive la Società anticiperà il trattamento di FIS – Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 148/2015.
5. Le parti convengono che l'azienda potrà, entro i limiti del normale orario di lavoro e al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, aumentare le prestazioni dei singoli lavoratori e/o richiamare in qualsiasi momento i lavoratori interessati al FIS con un preavviso di 48 ore.
6. Si concorda che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni del lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19 che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
7. Le parti stabiliscono che durante il periodo di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa i ratei di retribuzione indiretta e differita matureranno secondo le previsioni normative e del CCNL applicato.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura prevista dalla normativa vigente. Il procedimento di consultazione e esame congiunto vengono svolte, e il verbale firmato, in via telematica.

Letto confermato sottoscritto.

Gilmar Divisione Industria S.p.a.

OO.SS

FILCAMS-CGIL di Rimini – sig. Mirco Botteggi

FISASCAT CISL Romagna – sig. Gianluca Bagnolini

UILTUCS UIL di Rimini – sig.ra Daniela Giorgini

FILCAMS CGIL RIMINI

Fed. It. Lav. Commercio, Alberghi, Monze o Servizi
Via C. di Marzabotto, 30 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 779911
Cod. Fisc.: 91 017 420 408

UILTUCS
Emilia Romagna
SEDE DI RIMINI
Via Flaminia, 187/B - Rimini
tel. 0541.39.58.62 - fax 0541.30.91.32
segreteria@uiltucsemiliaromagna.it